

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

PROVINCIA DI Barletta – Andria - Trani.

PROT. n.14106

Settore Finanze - Servizio Tributi

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE
PERIODO 01.07.2013 / 30.06.2019 (CIG. 5122571F4D)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto della concessione
- Art. 2 - Durata della concessione
- Art. 3 - Valore della concessione
- Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 5 - Requisiti di partecipazione alla gara
- Art. 6 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti – divieti
- Art. 7 - Avvalimento
- Art. 8 - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti
- Art. 9 - Criteri di aggiudicazione
- Art. 10 - Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 11 - Garanzie a corredo dell’offerta
- Art. 12 - Commissione giudicatrice
- Art. 13 - Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti
- Art. 14 - Definizione dei parametri per la valutazione delle offerte e modalità di assegnazione dei punteggi
- Art. 15 - Offerte anomale
- Art. 16 - Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alle prestazioni oggetto di contratto
- Art. 17 - Aggiudicazione definitiva e adempimenti conseguenti
- Art. 18 - Stipula del contratto e attivazione del servizio
- Art. 19 - Accesso agli atti e trattamento dati personali
- Art. 20 - Acquisizione dei documenti di gara
- Art. 21 - Ricorso
- Art. 22 - Norme applicabili

Allegati:

- a) *fac-simile* domanda di partecipazione;
- b) *fac-simile* dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa e direttore tecnico;
- b-1) *fac-simile* dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa e direttore tecnico cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
- c) *fac-simile* dichiarazione di avvalimento (impresa concorrente);
- d) *fac-simile* dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria);
- e) *fac-simile* di offerta economica;
- f) scheda tecnica.

Articolo 1 - Oggetto della concessione

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente, fatta eccezione per le seguenti entrate: concessione per la riscossione e accertamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, tarseg.

Articolo 2 - Durata della concessione

1. La concessione ha una durata di anni 6 (sei) a decorrere presumibilmente dal 01.07.2013 e sino al 30.06.2019 con possibilità di proroga per anni uno

Articolo 3 - Valore della concessione

1. La concessione ha un valore stimato per l'intera durata del contratto di € 1.014.134,28

Articolo 4 - Soggetti ammessi a partecipare

1. Possono partecipare alla gara tutte le imprese specializzate nei servizi analoghi a quelli oggetto di gara, che abbiano un'esperienza almeno triennale nella gestione degli stessi, iscritte all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, di cui all'art. 53 del Dlgs 446/97, istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate, disciplinato dal D.M. n.289 del 11.09.2000 ed abbiamo, così come disciplinato dalla Legge n73/2010, ed adeguato il proprio capitale sociale alle misure minime previste dalla medesima normativa.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa i requisiti sopracitati, nonché i requisiti di idoneità successivamente specificati, devono essere posseduti da tutte le società partecipanti al raggruppamento.
3. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 34 del d.Lgs. n. 163/2006 nonché i soggetti che, pur non essendo elencati all'articolo 34, si qualificano come operatori economici ai sensi dell'articolo 3, commi 19 e 22, del d.Lgs. n. 163/2006.
4. I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del d.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
5. Per i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea valgono le norme stabilite dagli artt. 38 e 39 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 5 - Requisiti di partecipazione alla gara

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero:

- a. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159/2011, sostitutivo delle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, i quali dovranno produrre separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il fac-simile di cui all'allegato B);
- c. nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti indicati alla lettera precedente (utilizzare fac-simile allegato B), nonché nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (usare fac-simile allegato B-1). L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d. non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione opera nei limiti indicati all'articolo 38, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 163 del 2006;
- e. non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati dell'Osservatorio;
- f. non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- g. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi a imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. L'esclusione opera nei limiti previsti dall'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 163 del 2006;
- h. non avere reso, nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dall'iscrizione nel Casellario informatico disposta ai sensi dell'articolo 38, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- i. non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali o assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j. essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;

- k. di non essere destinatario delle sanzioni interdittive di cui all'articolo di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.Lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ora previsti dall'articolo 14, comma 1, del d.Lgs. n. 81/2008;
- l. con riferimento alla precedente lettera b), che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'esclusione opera nei limiti indicati dall'articolo 38, comma 1, lettera m-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- m. non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

Requisiti di idoneità professionale:

- a. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto di concessione;
 - per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;
- b. Iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi nonché riscossione dei tributi e dell'entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 6 del D.M. 289/00, con i requisiti previsti dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010 che stabilisce una misura minima di capitale sociale interamente versato per i Comuni sino a 200.000 abitanti pari a 5 (cinque) milioni di euro.
- c. Le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia che esercitano tale attività devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.
- d. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999, oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla medesima legge.
- e. Attuare la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economico – normativi della contrattazione nazionale del settore e di contratti integrativi vigenti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale: (art. 42 D.Lgs. 163/2006)

- a. aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di riscossione coattiva delle entrate in almeno tre enti locali (aventi una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti), senza essere incorso in contestazioni. L'attestazione da presentarsi già in sede di gara deve indicare:
 - il numero di abitanti dell'Ente Committente al 31/12/2012;
 - il tipo di servizio svolto;
 - la durata dell'affidamento;

- la regolare esecuzione del servizio
 - L'attestazione del Dirigente o funzionario competente dovrà essere rilasciata in data non superiore a mesi tre dalla data di scadenza di presentazione di partecipazione alla gara.
La documentazione della dichiarazione di cui alla lett.a) deve essere presentata, ai sensi dell'art. 41 del D-Lgs. 163/2006, già in sede di gara.
- b. avere alle proprie dipendenze almeno 10 unità lavorative di cui almeno due ufficiali della riscossione assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - c. avere a disposizione una adeguata procedura software ed un portale web per la gestione informatizzata del servizio.

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 41 D.Lgs. 163/2006)

- a. fatturato dell'impresa conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi per servizi analoghi a quelli di gara pari ad almeno € 507.067,14 Nel caso in cui il concorrente, per giustificati motivi (tra cui l'aver iniziato l'attività da meno di tre anni) non sia in grado di dimostrare il requisito richiesto, potrà provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
- b. referenze bancarie rilasciate in originale da almeno due primari istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del d.Lgs. 10/09/1993, n. 385, che attestino la solidità economica del concorrente e la sua puntualità e regolarità nell'onorare gli impegni assunti.
- c. La documentazione della dichiarazione di cui alla lett.b) deve essere presentata, ai sensi dell'art. 41 del D-Lgs. 163/2006, già in sede di gara.

Articolo 6 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti - divieti

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla gara purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. Non essendo previste prestazioni di natura secondaria, non sono ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo verticale.
3. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**:
 - a) i requisiti ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
 - b) i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti:
 - nella misura minima dell'80% dalla mandataria e del 20% da ciascuna mandante per quanto riguarda le lettere a) e b);
 - da almeno una delle imprese partecipanti al raggruppamento per quanto riguarda la lettera c) (procedura software).
 - c) i requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti:
 - nella misura minima dell'80% dalla mandataria e del 20% da ciascuna mandante per quanto riguarda la lettera a) (fatturato).
 - da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio, per quanto riguarda la lettera b) (referenze bancarie);
4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:

- a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, a pena di esclusione:
- α) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - β) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge.
 - γ) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,
7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del d.Lgs. n. 163/2006. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara.
8. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.
9. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 37, commi 18 e 19, del d.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 7 – Avvalimento

1. Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale od economico-finanziaria indicati all'articolo 5, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla disciplina prevista dall'articolo 49 del d.Lgs. n. 163/2006. E' inoltre possibile avvalersi del requisito inerente il capitale sociale minimo per l'iscrizione all'Albo dei concessionari previsto dall'articolo 3-bis del decreto legge n. 40/2010, conv in legge n. 73/2010;
2. Ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Essi sono responsabili in solido nei confronti dell'ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. Ai fini di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione:
 - a) una dichiarazione attestante avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all'allegato C);
 - b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato D), con la quale l'impresa ausiliaria:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
 - c) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie per tutta la durata del contratto. Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, tra gli altri, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa ausiliaria.

4. È vietata la partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concorrente. È vietato inoltre che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. La violazione dei predetti divieti comporta l'esclusione dalla gara.

Articolo 8 - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 5 per la partecipazione alla gara può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatta eccezione per le attestazioni rilasciate dal responsabile dell'ufficio tributi dei comuni di cui alla lett.a) – Requisiti di capacità tecnico – professionale, e le referenze bancarie. Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione. Non devono essere indicate nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio la sussistenza dei **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.

4. Il possesso dei **requisiti di idoneità professionale** è dimostrato:

- Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto:

- a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;

- c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;

- Iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del d.Lgs. n. 446/1997:

- d) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- e) per i concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia: mediante certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale risulti il possesso dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana per l'esercizio delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.

5. Il possesso dei **requisiti di capacità tecnico-professionale** è dimostrato mediante:

- certificato rilasciato e vistato dall'ente locale attestante lo svolgimento del servizio di riscossione indicato all'articolo 5, da prodursi già in sede di partecipazione alla gara. Il certificato dovrà contenere:

- a) il numero di abitanti dell'ente;

- b) il tipo di servizio svolto;

- c) la durata dell'affidamento, che deve coprire l'intero triennio;

- d) la regolare esecuzione del contratto;
 - e) la sottoscrizione del dirigente/responsabile del servizio che rilascia l'attestazione.
- Copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del d.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 da cui si evinca il personale dipendente e le relative qualifiche e *curriculum* del personale impiegato.
6. Il possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria** è dimostrato mediante la presentazione dei seguenti documenti:
- a) dichiarazioni rilasciate in originale ed in data non anteriore a 60 giorni dalla pubblicazione del bando da almeno due primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.Lgs. n. 385/1993 dalle quali risulti l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente. Le dichiarazioni devono espressamente riportare (**pena l'esclusione dalla gara**) la seguente dicitura: "Si dichiara che la società richiedente (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo) ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idonea a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi."
 - b) acquisizione di copia delle dichiarazioni IVA relative agli ultimi tre esercizi chiusi dalle quali si evinca il fatturato complessivo conseguito per i servizi oggetto della gara. Nel caso in cui il concorrente, per giustificati motivi (tra cui l'aver iniziato l'attività da meno di tre anni) non sia in grado di dimostrare il requisito richiesto, potrà provare la propria capacità economico-finanziaria mediante la seguente documentazione alternativa.

Articolo 9 - Criteri di aggiudicazione

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri (in ordine decrescente di importanza):
- | | | |
|------------------------|-------|-----|
| Offerta tecnica..... | punti | 35 |
| Offerta economica..... | punti | 65 |
| TOTALE..... | punti | 100 |
2. **L'offerta tecnica**, redatta in carta libera ed in lingua italiana, consiste in un progetto esecutivo di gestione attraverso il quale il concorrente dovrà illustrare le modalità di esecuzione del servizio, avendo cura di mettere in evidenza le proposte migliorative rispetto alle caratteristiche minime previste dal capitolato d'oneri.
3. Il progetto, che non potrà superare le 35 pagine formato A4 (esclusa la copertina e l'indice) scritte in fronte, dovrà essere suddiviso nei seguenti argomenti:
- a) organizzazione del servizio;
 - b) gestione dei rapporti con l'utente;
 - c) gestione dei rapporti con l'ente;
 - d) eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri a carico dell'ente.
- Il superamento del numero massimo di pagine previsto per il progetto comporterà la non valutazione delle parti eccedenti detto numero.

4. **L'offerta economica** dovrà indicare l'importo offerto per il:

N	Attività	Importo a base di gara	Punteggi o massimo
1	Servizio di riscossione coattiva delle entrate	Aggio del 14%	65

5. Pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

Articolo 10 - Modalità di presentazione delle offerte

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta costituita da un'unica busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura **“NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA- PERIODO 01.07.2013 / 30.06.2019.”**
2. La busta dovrà contenere al suo interno tre plichi anch'essi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura così denominati:
 - plico n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
 - plico n. 2 – “OFFERTA TECNICA”;
 - plico n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA”.
3. Il plico n. 1 denominato **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**:
 - a) la domanda di partecipazione alla gara in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (**allegato al presente disciplinare sotto la lettera A**), che dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati al precedente articolo 5, nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione. In particolare la domanda dovrà contenere la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta economica nonché di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando di gara e relativo disciplinare e del capitolato d'oneri e di accettarne espressamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni ivi indicate. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante, allegando, **a pena di esclusione**, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ovvero da un procuratore (in tal caso e sempre **a pena di esclusione**, oltre alla copia fotostatica del documento di identità di cui sopra, va allegata anche la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario la domanda di partecipazione deve essere presentata, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;
 - b) almeno due referenze bancarie rilasciate in originale da primari istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del d.Lgs. n. 385/1993 secondo le prescrizioni previste all'articolo 8, comma 6, lettera a). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio le referenze devono essere presentate, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;
 - c) lo schema del capitolato d'oneri in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura) In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;
 - d) garanzia provvisoria pari al 2% del valore contrattuale, costituita secondo le modalità indicate al successivo articolo 11;
 - e) ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge 3 dicembre 2005, n. 266, dell'importo di € 140,00, da effettuarsi secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità di vigilanza al seguente indirizzo: <http://contributi.avcp.it> e previa registrazione.
 - f) impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

- g) N. 3 attestazioni rilasciate e vistate dall'ente locale attestanti lo svolgimento del servizio di riscossione indicato all'articolo 5, contenenti il numero di abitanti dell'ente, il tipo di servizio svolto, la durata dell'affidamento, che deve coprire l'intero triennio, la regolare esecuzione del contratto, la sottoscrizione del dirigente/responsabile del servizio che rilascia l'attestazione.
4. **La mancanza di uno o più documenti tra quelli indicati e irregolarità significative nella documentazione presentata comporteranno l'esclusione dell'impresa dalla gara.**
 5. Il plico n. 2 "**OFFERTA TECNICA**" deve contenere il progetto esecutivo di gestione del servizio redatto in carta libera secondo le modalità indicate all'articolo 9 e sottoscritto dal legale rappresentate ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata al relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese partecipanti.
 6. Il plico n. 3 "**OFFERTA ECONOMICA**" dovrà essere redatta in bollo e contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, l'aggio offerto per la gestione del servizio. In particolare deve essere espressa, sia in lettere che in cifre, la percentuale di ribasso dell'aggio posto a base di gara per la riscossione coattiva, con l'indicazione di due cifre decimali. L'offerta, da redigere usando preferibilmente il modello allegato alla presente (fac-simile E), deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese partecipanti.
 7. Per la predisposizione delle offerte i concorrenti dovranno attenersi ai dati riportati nella **scheda tecnica** allegata al presente disciplinare sotto la lettera F.
 8. Il plico contenente l'offerta, indirizzato al "**Comune di Canosa di Puglia (BT). – Servizio Tributi - Piazza Martiri XXIII maggio n. 15 – 76012 Canosa di Puglia.**" dovrà pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore **13,00** del giorno **10/07/2013**. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune sito in .Piazza Martiri XXIII Maggio, 15 piano terra tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16;30 alle ore 18;30 il martedì e il giovedì;
 9. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
 10. Le offerte ricevute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

Articolo 11 - Garanzie a corredo dell'offerta

1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta ed **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, una garanzia provvisoria di € 20.282,69, pari al 2% (dueper cento) del valore del contratto, sotto forma di cauzione o fidejussione.
2. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EC ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
3. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R. n. 445/2000.
4. La cauzione ai sensi del comma 2 dell'art. 75 D.Lgs 163/2006, può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuare presso la tesoreria comunale, Banca Popolare di Bari, Agenzia di

Canosa di Puglia sita a Canosa di Puglia in Via. Bovio, 32, Cap 76012 IBAN: IT 72 A054 2404 2970 0000 0000 216..

5. La fideiussione, ai sensi del comma 3 art. 75 D.Lgs 163/2006, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito la fidejussione deve essere intestata, a pena di esclusione, sia alla capogruppo che alle mandanti.
7. La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
8. L'offerta, **a pena di esclusione**, deve inoltre essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario secondo modalità e termini indicati all'articolo 30 del capitolato l'oneri.

Articolo 12 - Commissione giudicatrice

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006, ed a quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, in sedute pubbliche e private, composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi. La commissione è presieduta dal Dirigente Settore Finanze.

Articolo 13 - Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti

1. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati.
2. La Commissione Giudicatrice, svolgerà i propri lavori come segue:
 - in una seduta riservata esperirà le formalità prescritte per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di incompatibilità dei commissari così come stabilito dalle vigenti disposizioni in materia;
3. **1^ fase di esame documentazione, ammissione degli offerenti alla gara, sorteggio per la verifica dei requisiti.** In prima seduta pubblica che si terrà il giorno **12/07/2013** alle ore **10;00**, il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei tre plichi (documentazione amministrativa offerta tecnica ed offerta economica), procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara. Se necessario il responsabile del procedimento potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate.
4. Prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti, la Commissione giudicatrice estrarrà un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, limitatamente ai soli concorrenti che avranno presentato regolare documentazione amministrativa.
5. Sui concorrenti estratti verrà disposta la verifica d'ufficio dei requisiti prescritti. Qualora necessario, potrà essere inviata richiesta di integrazione della dichiarazione sostitutiva volta ad acquisire informazioni e dati utili per consentire il controllo in merito alla veridicità delle

affermazioni rese.

6. La mancata presentazione della prova ovvero la presentazione di documentazione da cui risulti non confermato il possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara nonché l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.
7. **2^a fase verifica dei requisiti richiesti e valutazione offerte tecniche)** In successiva seduta pubblica, per le ditte concorrenti ammesse alla gara presso la residenza municipale il Presidente della Commissione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti estratti e ne dichiarerà la riammissione alla gara ovvero l'esclusione. Quindi la Commissione, a garanzia della trasparenza del procedimento, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche leggendo il solo titolo degli atti ivi rinvenuti, siglando in ogni pagina l'offerta tecnica. Quindi la seduta proseguirà in forma segreta per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche secondo i parametri indicati all'articolo 14.
8. **3^a fase (valutazione offerte economiche e aggiudicazione provvisoria)** In seduta pubblica che verrà comunicata con invito trasmesso con una delle modalità autorizzate direttamente agli offerenti ammessi alla fase di valutazione dell'offerta tecnica, il Presidente della Commissione, dopo aver dato lettura dell'esito della valutazione delle offerte tecniche, procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche. Dopo aver verificato la completezza e la regolarità delle offerte economiche pervenute, la Commissione giudicatrice, limitatamente alle offerte riscontrate regolari e prima di procedere all'apertura di altre offerte, procederà alla loro lettura. Al termine della lettura di tutte le offerte economiche la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi da calcolare con le modalità indicate all'articolo 14 e, infine, procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti. La seduta proseguirà quindi in forma segreta per la verifica delle situazioni di controllo e delle offerte anomale.
9. terminate le operazioni di gara e le procedura di verifica di cui sopra, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
10. A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.
11. Nel caso in cui non vi siano offerte valide la gara sarà dichiarata deserta.

Articolo 14 - Definizione dei parametri per la valutazione delle offerte e modalità di assegnazione dei punteggi

1. Il punteggio massimo dell'**offerta tecnica** verrà attribuito prendendo in considerazione i singoli elementi e sub-elementi definiti nella seguente tabella:

N.	Elementi e sub-elementi	Sub-punteggi	Punteggi o massimo
1	Organizzazione del servizio , di cui :		20
	a) staff del personale impiegato per la gestione del servizio ed organizzazione periodica delle attività di formazione ed aggiornamento	5	
	b) strumenti informatici ed operativi utilizzati	5	
	c) strumenti e metodologie adottate per garantire l'efficacia della riscossione, con particolare riferimento alla tempistica adottata	10	
2	Gestione dei rapporti con l'utente , di cui		6
	a) organizzazione del <i>front-office</i> e <i>call-center</i>	3	
	b) strumenti e metodologie adottate per la semplificazione e la trasparenza	3	

3	Gestione dei rapporti con l'ente , di cui		7
	a) modalità e tempi di rendicontazione	3	
	b) riduzione dei tempi di riversamento degli incassi	4	
4	Eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri a carico dell'ente		2

2. Ai fini della valutazione degli elementi 1, 2 e 3, la Commissione terrà in considerazione le proposte progettuali elaborate tenendo conto degli elementi essenziali previsti nel capitolato d'oneri secondo le seguenti indicazioni:

1.a	staff del personale impiegato per la gestione del servizio ed organizzazione periodica delle attività di formazione ed aggiornamento <i>nella valutazione si terrà conto del numero e della professionalità del personale desunta dal curriculum e del piano di formazione/aggiornamento adottato</i>
1.b	strumenti informatici ed operativi utilizzati <i>nella valutazione si terrà conto della flessibilità, semplicità, funzionalità, efficacia e completezza degli strumenti</i>
1.c	Strumenti, metodologie e tempistica adottate per garantire l'efficacia della riscossione coattiva <i>nella valutazione si terrà conto dei sistemi e dei processi di riscossione che si intende adottare, come ad esempio (in via soltanto indicativa e non esaustiva)</i> <ul style="list-style-type: none"> • procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste di carico; • termini di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento; • attività svolta per garantire l'efficacia della riscossione; • modalità ed i termini di rimborso ai contribuenti/utenti delle somme eccedenti a quelle complessivamente richieste nonché delle somme riscosse e riconosciute non dovute; • modalità ed i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e per l'ottenimento del diritto al discarico; • procedure di sgravio, sospensione e rateizzazione delle somme; • penalità per l'inadempimento degli obblighi ivi derivanti.
2.a	organizzazione del front-office e call center <i>nella valutazione si terrà conto dell'organizzazione dell'attività di sportello e di call-center, con particolare riguardo al numero degli operatori, agli orari, alle funzionalità, alle dotazioni.</i>
2.b	strumenti e metodologie adottate per la semplificazione e la trasparenza <i>Si terrà altresì conto di tutti gli strumenti adottati per semplificare e migliorare il rapporto con il contribuente, quali, a titolo esemplificativo:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Estratto conto del contribuente • Guida del contribuente; • Attivazione di apposita sezione sul proprio sito internet dedicata alla accessibilità delle informazioni; • Azioni finalizzate a prevenire il contenzioso
3.a	modalità e tempi di rendicontazione <i>nella valutazione si terrà conto di come il concessionario intende organizzare l'attività di rendicontazione delle riscossioni, della tipologia e della completezza delle informazioni fornite, e della relativa tempistica</i>
3.b	modalità di interscambio informativo e coordinamento con l'attività dell'ente <i>nella valutazione si terrà conto di come il concessionario intende gestire i rapporti con l'ente, come ad esempio (in via soltanto indicativa e non esaustiva)</i> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di consultazione della banca dati; • modalità di invio telematico dei flussi informativi; • modalità e tempi di coordinamento con l'ente funzionali a dare una celere e tempestiva risposta ai contribuenti; • informativa data al comune sull'andamento del servizio.

3. La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle singole offerte tecniche tenendo conto anche della capacità di sintesi e della chiarezza espositiva nonché dell'omissione di informazioni irrilevanti ai fini del giudizio sull'offerta stessa ed attribuirà i punteggi ai singoli elementi o sub-elementi secondo i seguenti criteri.
4. Per tutti gli elementi o sub-elementi (fatta eccezione l'elemento 3.b) ciascun commissario attribuirà un giudizio a cui è associato un coefficiente di prestazione variabile da 0,10 (zerovirgoladieci) a 1 (uno) secondo la graduazione che segue:

Giudizio	Coefficiente di prestazione dell'offerta relativo a ciascun elemento o sub-elemento
OTTIMO	1,00
BUONO	0,80
DISCRETO	0,60
ADEGUATO	0,40
SCARSO	0,10

5. Il coefficiente di prestazione dell'offerta relativo a ciascun elemento o sub-elemento sarà dato dalla media semplice dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, arrotondata per troncamento al terzo decimale dopo la virgola.
6. Successivamente alla individuazione del coefficiente di prestazione relativo a ciascun elemento o sub-elemento, il punteggio o sub-punteggio da attribuire sarà determinato applicando tale coefficiente al punteggio o sub-punteggio massimo previsto al comma 1. Saranno a tal fine computate due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento per troncamento.
7. All'elemento di valutazione 3.b, inerente la riduzione dei tempi di riversamento degli incassi all'ente, da esprimere come numero di giorni rispetto a quelli previsti all'articolo 4 del capitolato d'onere, l'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{A_i \times 4}{A}$$

dove:

P_i = punteggio spettante al concorrente i-esimo;

A_i = numero di giorni di riduzione offerti dal concorrente i-esimo;

A = numero più alto

8. Il punteggio finale dell'offerta tecnica sarà dato dalla sommatoria dei punteggi e sub-punteggi attribuiti ai singoli elementi o sub-elementi. Nel caso in cui il concorrente scelga di non presentare l'offerta per il singolo elemento o sub-elemento sarà attribuito un punteggio pari a ZERO.
9. Il punteggio all'**offerta economica** verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{R_i \times 65}{R}$$

dove:

P_i = punteggio spettante al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R = ribasso più alto

10. Il punteggio verrà attribuito fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

Articolo 15 - Offerte anomale

1. L'amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma relativi agli elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bandi di gara.
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del d.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 16 - Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alle prestazioni oggetto di contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

Articolo 17 - Aggiudicazione definitiva e adempimenti conseguenti

1. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
2. **L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**
3. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati.
4. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

Articolo 18 - Stipula del contratto e attivazione del servizio

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro i termini previsti dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs.n.163/2006 e, comunque, non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 11, comma 10-*bis*, del d.Lgs. n. 163/2006.
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale.
3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, l'offerta tecnica la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dal capitolato o dai documenti di gara.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
5. Il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui, entro tale data, non abbia avuto luogo la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario sarà obbligato alla esecuzione anticipata.

Articolo 19 - Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

1. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006).

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.

3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche.

4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.

Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all'art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006, l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

Articolo 20 - Acquisizione dei documenti di gara

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, il capitolato e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente del comune di Canosa di Puglia all'indirizzo www.comune.canosa.bt.it link "Atti pubblici – Bandi, Gare".
2. Eventuali informazioni complementari relative all'appalto potranno essere richieste all'indirizzo e –mail: finanze@pec.comune.canosa.bt.it oppure ragionera@comune.canosa.bt.it
Le risposte verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia, nella sezione Atti pubblici – Bandi – Gare", voce FAQ.
3. Tutti i documenti di cui ai punti precedenti e successivi (vedi allegati) dovranno essere redatti in lingua italiana, datati e sottoscritti con firma leggibile e per esteso in ogni foglio dal legale rappresentante della Ditta concorrente.
4. Gli allegati sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione scaricabili dal sito istituzionale, gli stessi potranno essere riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato il contenuto, a pena di esclusione.

Articolo 21 - Ricorso

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente di Bari, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 22 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
 - Codice Civile;
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo;
 - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
 - regolamenti comunali e legislazione speciale in materia.

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Giuseppe DI BIASE